

REGOLAMENTO (CEE) N. 2870/90 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 1990

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1105/68 e (CEE) n. 1634/85 in ordine all'importo degli aiuti concessi per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato ed il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1115/89⁽⁴⁾, stabilisce gli elementi necessari per la fissazione degli aiuti;

considerando che il recente andamento del mercato del latte scremato in polvere e del latte scremato nonché gli acquisti all'intervento pubblico che ne sono conseguiti necessitano di aumentare il livello dell'aiuto; che occorre quindi modificare l'articolo 1 bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1105/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di aiuti nel settore del latte scremato destinato all'alimentazione degli animali⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1552/90⁽⁶⁾, nonché l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1634/85 della Commissione, del 17

giugno 1985, che determina l'aiuto concesso per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1552/90;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1105/68, l'importo di « 48,62 ECU » è sostituito da « 56,82 ECU ».

Articolo 2

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1634/85, l'importo di « 4,86 ECU » è sostituito da « 5,68 ECU » e l'importo di « 59,90 ECU » è sostituito da « 70 ECU ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 24.

⁽⁶⁾ GU n. L 146 del 9. 6. 1990, pag. 14.

⁽⁷⁾ GU n. L 158 del 18. 6. 1985, pag. 7.